

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3841-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
(ALEMANNO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
(BUTTIGLIONE)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
recante riforma della normativa in tema di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

Presentato il 31 marzo 2003

(Relatore: **de GHISLANZONI CARDOLI**)

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 29 aprile 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3841,

rilevato che, come risulta anche dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione, con parere reso in data 14 marzo 2000 su analogo provvedimento, aveva ritenuto che «l’emanazione di una riforma organica della materia consentirebbe di evitare per il futuro il ricorso a provvedimenti tampone e a disposizioni di deroga, potenzialmente lesivi del valore della certezza normativa nel settore interessato dell’ordinamento giuridico»,

rilevato, altresì, che il provvedimento in esame dispone, all’articolo 15, una serie di abrogazioni relative alla materia disciplinata dal provvedimento stesso, e considerata la necessità che tale ultima disciplina, alla luce delle predette abrogazioni, sia esaustiva,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all’articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame, nella parte in cui rinvia ad un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di attuazione del comma 6 e del contenuto della dichiarazione di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7, si coordini la disposizione con l’articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede che i decreti-legge debbano contenere misure di immediata applicazione, valutando altresì, con riferimento a quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7, l’opportunità di disciplinare direttamente il contenuto della dichiarazione, rinviando, eventualmente, a quanto disposto dai periodi precedenti di detta disposizione;

agli articoli 2, 9 e 13, nella parte in cui rinviano a norme di cui il successivo articolo 15 del provvedimento in esame dispone l’abrogazione (legge 26 novembre 1992, n. 468; articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46; decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2000, n. 79), si coordinino le predette disposizioni con il predetto articolo 15, valutando altresì la possibilità di disciplinare le relative fattispecie direttamente nel provvedimento in esame;

all'articolo 8, comma 1, nella parte in cui si prevedono sanzioni per l'acquirente che non proceda alla completa contabilizzazione dei quantitativi di latte consegnati, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001, si coordini la disposizione con quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, nella parte in cui commina una diversa sanzione per la violazione, oltre che dei termini, anche degli « obblighi » di cui al sopra citato articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001;

all'articolo 11, comma 2, nella parte in cui si rinvia al « termine di cui al comma 1 », si riformuli la disposizione in esame esplicitando il termine cui si fa riferimento, atteso che il comma 1 non ne fa menzione; ciò, anche alla luce del fatto che al mancato rispetto di tale termine sono connesse le sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001. Peraltro, con riferimento a tali sanzioni, si coordini il predetto articolo 11, comma 2, con quanto previsto dai successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo, i quali comminano, per le medesime fattispecie, sanzioni diverse;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 9, comma 2, primo periodo, nella parte in cui si dispone che l'ammontare finanziario che viene accantonato si ottiene detraendo il 10 per cento dell'importo del prelievo nazionale dalla somma del prelievo versato in eccesso, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione chiarendone le modalità applicative, alla luce del fatto che tale calcolo potrebbe risultare impraticabile nel caso in cui l'ammontare del prelievo versato in eccesso sia inferiore al 10 per cento della somma da versare a titolo di prelievo nazionale; al secondo periodo della disposizione in esame, nella parte in cui si prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione, ogni due periodi, della percentuale da accantonare, fissata al 10 per cento dal primo periodo della disposizione in esame, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la natura del decreto.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3841, di conversione del decreto-legge n. 49 del 2003, recante riforma della

normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

rilevato che le disposizioni del decreto-legge appaiono incidere su materie quali « agricoltura », intesa genericamente come comparto produttivo, e « commercio » che, non essendo incluse tra quelle assegnate alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono da ritenersi riservate, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117, alla competenza legislativa delle regioni,

rilevato altresì che la regolazione della materia « quote-latte » contenuta nel decreto-legge appare interessare sia aspetti, quali quelli della tutela della concorrenza, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, affidati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato sia aspetti, quale quello dell'alimentazione, affidati alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 49 del 2003 recante « Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari »,

preso atto che con il provvedimento in esame si introducono modifiche alla disciplina vigente per il sistema del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevedendo in particolare l'unificazione delle quote A e B, le assegnazioni integrative in una sola quota, l'obbligo di versamento mensile del prelievo, la possibilità di sostituire il pagamento del prelievo con la prestazione di una fidejussione bancaria, l'introduzione di nuovi criteri per la riassegnazione delle quote rievocate e la liberalizzazione del mercato delle quote tra privati,

tenuto conto che il sistema del prelievo supplementare nella gestione del mercato lattiero-caseario è stato introdotto dall'ordinamento comunitario — e, in particolare dal regolamento CE n. 3950/92 del 28 dicembre 1992, come modificato dal regolamento CE 1256/1999 e dal regolamento CE n. 1392/2001 del 9 luglio 2001 — per far fronte alle eccedenze di prodotto riscontrate sul mercato e che in tale modo il sistema produttivo viene contingentato attribuendo a ciascuno Stato membro un quantitativo che viene ripartito tra i produttori di ciascuno Stato,

ricordato che il 12 gennaio 1998 è stata avviata da parte della Commissione europea una procedura di infrazione (n. 97/2228) nei confronti dell'Italia per la mancata riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i periodi 1995-96 e 1996-97,

evidenziato come il mancato addebito ai produttori dell'importo integrale del prelievo supplementare per gli anni 1995-96 e 1996-97 sia stato dovuto all'applicazione di una normativa straordinaria che ha previsto l'effettuazione di un controllo straordinario delle produzioni delle quote in capo ad ogni singolo produttore e che, in ogni modo, sono già state attivate le procedure di riscossione coattiva previste dalla normativa vigente per il recupero del prelievo supplementare presso i soggetti morosi,

ricordato come — al fine di promuovere la soluzione definitiva della situazione pregressa oggetto del contenzioso — l'Italia ha presentato, alla riunione del Consiglio Ecofin del 19 marzo scorso, una richiesta in merito all'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 2, del

Trattato CE alle quote latte e che tale questione è stata oggetto di approfondimenti anche nel corso del Consiglio europeo di Bruxelles del 20-21 marzo, dove si è convenuto di rimettere la questione alle decisioni di un successivo Consiglio Ecofin,

sottolineato con vigore come, soprattutto in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, occorrerà giungere a ragionevoli soluzioni sia sotto il profilo sostanziale — sistema delle quote e quantità allocata in Italia — sia sotto il profilo dell'accertamento da parte della Commissione europea delle modalità di regolamentazione del problema delle multe, considerate le forti penalizzazioni che hanno finora subito gli agricoltori nazionali per l'applicazione della disciplina comunitaria in tale settore;

preso atto che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame sono state preventivamente sottoposte all'esame della Commissione europea che ha formulato alcuni rilievi che sono stati successivamente recepiti,

sottolineato che all'articolo 2, comma 1, vi è la necessità di completare il riferimento alla quota B includendo nel calcolo la diminuzione che tale quota ha subito in base al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, considerato che in caso contrario la somma delle quote assegnate a ciascun produttore risulterebbe superiore alla quota nazionale assegnata all'Italia in sede comunitaria,

tenuto conto che l'articolo 11 prevede che i produttori titolari di una quota per le vendite dirette trasmettano una dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento CE n. 1392/2001 e che in caso di mancato rispetto si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, del predetto regolamento comunitario,

rilevato tuttavia come al comma 4 dell'articolo 11 si introducano per la medesima fattispecie di cui all'articolo 11 ulteriori e diverse sanzioni rispetto a quelle indicate dalla normativa comunitaria e richiamate dal comma 2 dell'articolo 11,

sottolineata l'esigenza di valutare con attenzione le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 — che prevede che l'Agea provveda ogni anno ad eseguire la compensazione nazionale degli esuberanti relativi alle vendite dirette stabilendo che tale meccanismo sia attivato solo nel caso in cui le vendite dirette abbiano superato il quantitativo nazionale di riferimento assegnando in tal caso una priorità alle aziende ubicate nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate — alla luce di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1392/2001, dove si stabilisce l'obbligo per il produttore di pagare il prelievo sulla totalità del superamento senza poter beneficiare dell'eventuale compensazione, attraverso la ripartizione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, nel caso di superamento del quantitativo individuale e di eccedenza a livello statale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 1, si provveda a completare il riferimento alla quota B includendo nel calcolo la diminuzione che tale quota ha subito in base al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, considerato che in caso contrario la somma delle quote assegnate a ciascun produttore risulterebbe superiore alla quota nazionale assegnata all'Italia in sede comunitaria;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 4, che è volto ad introdurre ulteriori e diverse sanzioni rispetto a quelle indicate dalla normativa comunitaria e richiamate dal comma 2 del medesimo articolo 11 nel caso di mancato rispetto dell'obbligo per produttori titolari di una quota per le vendite dirette di trasmettere una dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento CE n. 1392/2001;

b) appare opportuno valutare con attenzione le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 alla luce di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1392/2001.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 2, la parola: « AGEA » è sostituita dalle seguenti: « Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) » e al comma 2, le parole: « degli articoli 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 3 »;

al comma 5, le parole: « ed i raccoglitori e/o trasportatori » sono sostituite dalle seguenti: « , così come i raccoglitori e i trasportatori »;

al comma 6, le parole: « ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 4 », le parole: « tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente » sono sostituite dalle seguenti: « dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 » e le parole: « decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 »;

al comma 7, le parole: « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari » e le parole: « di cui al comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « delle disposizioni del presente decreto »;

al comma 9 dopo la parola: « supplementare » è inserita la seguente: « dovuto ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468 » sono inserite le seguenti: « , considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e »;

al comma 2, le parole « Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) » sono sostituite dalla seguente: « SIAN ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 » e sono soppresse le parole: « e integrazioni »;

al comma 2, dopo le parole: « regolamento (CE) n. 1257/1999 » sono inserite le seguenti: « e nel territorio delle regioni insulari ».

All'articolo 4:

al comma 2 sono soppresse le parole: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 3 »;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « 15 giorni » sono inserite le seguenti: « dalla notifica »; al terzo periodo, le parole: « dalla regione competente » sono sostituite dalle seguenti: « dalla regione o dalla provincia autonoma competente »;

al comma 4 sono soppresse le parole da: « ; l'importo di tale » sino alla fine del comma.

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole: « articolo 14, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 14, paragrafo 2 »; al secondo periodo, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 »; e al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo »; al terzo periodo, le parole: « ai sensi dell'articolo 14, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 »; e al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: « , limitatamente ai soli quantitativi di latte »;

al comma 4, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « commisurata » è sostituita dalla seguente: « pari » e sono soppresse le parole: « comunque non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000, »;

al comma 6, primo periodo, sono aggiunte in fine le parole: « esigibile a prima e semplice richiesta ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « allegati L1 » sono inserite le seguenti: « , di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, può prevedere forme di trasmissione di dati anche per via telematica »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi. Tale sanzione non potrà essere di importo inferiore a 100 euro ».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « ed alla regione o provincia autonoma » e dopo le parole: « apposita dichiarazione di pluralità » sono inserite le seguenti: « , inviata anche alla regione o alla provincia autonoma, »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. La regione o la provincia autonoma provvede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore inadempiente, con le modalità previste dall'articolo 1 ».

All'articolo 8:

al comma 1, la parola: « commisurata » è sostituita dalla seguente: « pari »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantità di prodotto interessato dall'irregolarità, e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare »;

al comma 4, le parole: « ai sensi dell'articolo 14, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 euro ».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 » e dopo le parole: « le regioni e le province autonome » sono inserite le seguenti: « di Trento e di Bolzano ».

al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno centottanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonché i relativi termini di decorrenza »:

al comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: « comma 3 »;

al comma 5, dopo le parole: « comunica agli acquirenti », sono inserite le seguenti: « , alle regioni e alle province autonome »;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: « , dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento ».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: « dal produttore », sono inserite le seguenti: « o da un suo delegato secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7 ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « comma 1 », sono sostituite dalle seguenti: « paragrafi 1 e 2 »;

al comma 2, le parole: « del termine di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « del termine stabilito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 »;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione è consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente »;

al comma 5, le parole: « ed ai soci » sono sostituite dalle seguenti: « e successivamente ai soci », la parola: « professionali » è sostituita dalle seguenti: « di produttori » e la parola: « professionale » è sostituita dalle seguenti: « di produttori, secondo le procedure ed i termini stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7 »;

al comma 6, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 »;

al comma 8, le parole: « tra regioni » sono sostituite dalle seguenti: « tra regioni o province autonome »;

al comma 9, le parole: « non anteriormente alla data » sono sostituite dalle seguenti: « decorsi quindici giorni dalla data ».

All'articolo 13:

dopo il comma 2, è invertito il seguente:

« 2-bis. Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata "blue

tongue” provvede, in via transitoria ed ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all’articolo 9, comma 3, lettera *c-bis*), per il periodo di commercializzazione 2002-2003 »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento ».

All’articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « le regioni e le province autonome », sono inserite le seguenti: « di Trento e di Bolzano ».

All’articolo 15:

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003 ».

al comma 3, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 ».

Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in vista dell'imminente avvio della campagna di commercializzazione, di riformare la normativa sull'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di assicurarne la piena coerenza con la regolamentazione comunitaria e di recepire le raccomandazioni in tali sensi espresse dal Parlamento e dalla Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Disposizioni generali).

1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

—

Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

ARTICOLO 1.

(Disposizioni generali).

1. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

2. All'AGEA compete la gestione della riserva nazionale ai sensi degli articoli 2 e 3, l'esecuzione del calcolo delle quantità e degli importi di cui agli articoli 9 e 11, nonché l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.

4. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria in materia e di quella di cui al presente decreto sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.

5. I produttori, gli acquirenti ed i raccoglitori e/o trasportatori di latte indicati dagli acquirenti sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi di cui al comma 4. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 e le loro organizzazioni, le organizzazioni tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente, nonché i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione di cui al comma 6.

8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto è effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della medesima legge.

9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva me-

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. All'**Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA)** compete la gestione della riserva nazionale ai sensi **dell'articolo 3**, l'esecuzione del calcolo delle quantità e degli importi di cui agli articoli 9 e 11, nonché l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. I produttori, gli acquirenti, **così come i raccoglitori e i trasportatori** di latte indicati dagli acquirenti sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi di cui al comma 4. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi **dell'articolo 4** e le loro organizzazioni, le organizzazioni **dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228**, nonché i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo **15 giugno 2000, n. 188**, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, **sentite** la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **e le competenti Commissioni parlamentari**, sono definite le modalità di attuazione **delle disposizioni del presente decreto**.

8. *Identico.*

9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare **dovuto**, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione

(segue: testo del decreto-legge)

dianche ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le sanzioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

ARTICOLO 2.

(Determinazione e comunicazione della quota).

1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

2. Prima dell'inizio di ogni periodo di produzione lattiera le regioni e province autonome comunicano a ciascun produttore il proprio quantitativo individuale di riferimento, così come dalle stesse registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

ARTICOLO 3.

(Revoca e assegnazione della quota).

1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative per la revoca e la riduzione delle quote non utilizzate per almeno il 70 per cento, fatte salve le cause di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni e **integrazioni**, e per la disciplina delle cessioni definitive o temporanee di quota. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano.

3. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le sanzioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

ARTICOLO 2.

(Determinazione e comunicazione della quota).

1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, **considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.**

2. Prima dell'inizio di ogni periodo di produzione lattiera le regioni e province autonome comunicano a ciascun produttore il proprio quantitativo individuale di riferimento, così come dalle stesse registrato nel **SIAN**.

ARTICOLO 3.

(Revoca e assegnazione della quota).

1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative per la revoca e la riduzione delle quote non utilizzate per almeno il 70 per cento, fatte salve le cause di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. **3950/92**, e successive modificazioni, e per la disciplina delle cessioni definitive o temporanee di quota. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 **e nel territorio delle regioni insulari** confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano.

3. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi, sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati.

5. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, che può essere diverso da quello di inizio a seguito delle variazioni intervenute nel corso del periodo, in applicazione del presente decreto.

6. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota eseguite in applicazione del presente decreto hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 4.

(Riconoscimento degli acquirenti).

1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonché delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le regioni assicurano idonee forme di pubblicità delle ditte acquirenti riconosciute mediante l'istituzione di un apposito albo.

2. Ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore, **fatto salvo quanto previsto dal comma 3.**

3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione competente all'acquirente interessato, nonché resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicità. La revoca ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti.

4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ARTICOLO 4.

(Riconoscimento degli acquirenti).

1. *Identico.*

2. Ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore.

3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni **dalla notifica** il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione **o dalla provincia autonoma competente** all'acquirente interessato, nonché resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicità. La revoca ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti.

4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari

(segue: testo del decreto-legge)

all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento; **l'importo di tale sanzione comunque non può essere inferiore a euro 5.000 e superiore a euro 50.000.**

ARTICOLO 5.

(Adempimenti degli acquirenti).

1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti.

2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fidejussioni di cui al comma 6.

3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonché il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresì, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento.

ARTICOLO 5.

(Adempimenti degli acquirenti).

1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, **paragrafo 2**, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. **3950/92**, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, **tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo**. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, **paragrafo 3**, del regolamento (CE) n. 1392/2001, **limitatamente ai soli quantitativi di latte**. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

4. Il produttore è obbligato a documentare all'acquirente la titolarità della quota; in assenza di tale documentazione, l'acquirente è tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato.

5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, **comunque non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000**, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.

6. L'acquirente può sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalità di attuazione del presente comma.

7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000.

ARTICOLO 6.

(Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti).

1. Le dichiarazioni di fine periodo rese dagli acquirenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1392/2001, firmate dal legale rappresentante della ditta acquirente e corredate dei relativi allegati L1 controfirmati dai singoli produttori conferenti, i quali dovranno indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo, devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome ed all'AGEA entro il termine di cui al citato articolo 5, anche in assenza di acquisti nel periodo.

2. Tutti i quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, trasmessi ai sensi del medesimo comma.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico degli acquirenti, da parte delle regioni e delle

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

4. Il produttore è obbligato a documentare all'acquirente la titolarità della quota; in assenza di tale documentazione, l'acquirente è tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. **3950/92**, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato.

5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa **pari** al prelievo supplementare eventualmente dovuto, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.

6. L'acquirente può sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria **esigibile a prima e semplice richiesta**. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalità di attuazione del presente comma.

7. *Identico.*

ARTICOLO 6.

(Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti).

1. Le dichiarazioni di fine periodo rese dagli acquirenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1392/2001, firmate dal legale rappresentante della ditta acquirente e corredate dei relativi allegati L1, **di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997**, controfirmati dai singoli produttori conferenti, i quali dovranno indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo, devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome ed all'AGEA entro il termine di cui al citato articolo 5, anche in assenza di acquisti nel periodo. **Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, può prevedere forme di trasmissione dei dati anche per via telematica.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

4. In caso di mancato rispetto del comma 2 da parte di un acquirente si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000.

5. In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di cui al comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria dei quantitativi dei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, alla differenza viene applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.

ARTICOLO 7.

(Pluralità e successione di acquirenti).

1. Se un produttore intende consegnare latte a più acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno di essi **ed alla regione o provincia autonoma** un'apposita dichiarazione di pluralità contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il latte e la ripartizione della propria quota « consegne » tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La dichiarazione di pluralità deve essere rinnovata ogni qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del produttore. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, è tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione i cui contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

2. La quota già utilizzata da parte di un produttore attraverso consegne di latte è indisponibile fino alla fine del periodo di commercializzazione e pertanto non può essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori attraverso contratti.

3. Se un produttore effettua consegne a più di un acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma competente applica la riduzione di un quinto della sua quota « consegne ». I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

ARTICOLO 8.

(Contabilità degli acquirenti e dei produttori).

1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi. Tale sanzione non potrà essere di importo inferiore a 100 euro.

5. *Identico.*

ARTICOLO 7.

(Pluralità e successione di acquirenti).

1. Se un produttore intende consegnare latte a più acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno di essi un'apposita dichiarazione di pluralità, **inviata anche alla regione o alla provincia autonoma**, contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il latte e la ripartizione della propria quota « consegne » tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La dichiarazione di pluralità deve essere rinnovata ogni qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del produttore. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, è tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione i cui contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

3-bis. La regione o la provincia autonoma provvede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore inadempiente, con le modalità previste dall'articolo 1.

ARTICOLO 8.

(Contabilità degli acquirenti e dei produttori).

1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE)

(segue: testo del decreto-legge)

n. 1392/2001, dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, è soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una sanzione amministrativa **commisurata** all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato.

2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero è soggetto alla riduzione della quota di cui è titolare per un quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra il quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo i documenti e la contabilità di magazzino ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro.

ARTICOLO 9.

(Restituzione del prelievo pagato in eccesso).

1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:

a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;

b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;

c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.

2. Il 10 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera c) del comma 1 ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

n. 1392/2001, dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, è soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una sanzione amministrativa **pari** all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato.

2. *Identico.*

3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa **pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantità di prodotto interessato dall'irregolarità, e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare.**

4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo i documenti e la contabilità di magazzino ai sensi dell'articolo 14, **paragrafo 5**, del regolamento (CE) n. 1392/2001. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a **1.000 euro** e non superiore a 50.000 euro.

ARTICOLO 9.

(Restituzione del prelievo pagato in eccesso).

1. *Identico.*

2. Il 10 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera *c*) del comma 1 ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. **3950/92**, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente

(segue: testo del decreto-legge)

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la percentuale di cui al presente comma potrà essere rideterminata ogni due periodi.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera *c*), decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota assoggettati a prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra i produttori già titolari di quota « B » che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3, **comma 3**;

b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;

c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera *a*), per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome **di Trento e di Bolzano**, la percentuale di cui al presente comma potrà essere rideterminata ogni due periodi.

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno centottanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonché i relativi termini di decorrenza.

4. *Identico:*

a) tra i produttori già titolari di quota « B » che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;

b) *identica;*

c) *identica.*

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti, **alle regioni e alle province autonome** l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai

(segue: testo del decreto-legge)

eventuali importi di prelievo dovuti; entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.

6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti.

7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui ricorso è stato accolto il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA — spese connesse ad interventi comunitari — e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

ARTICOLO 10.

(Adempimenti dei trasportatori).

1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da una distinta latte redatta secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.

2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende e durante il percorso.

3. Il trasportatore che sia trovato senza la distinta latte o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

ARTICOLO 11.

(Vendite dirette).

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

sensi dei commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di prelievo dovuti; entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.

6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti, **dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome.**

7. *Identico.*

7-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento.

ARTICOLO 10.

(Adempimenti dei trasportatori).

1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da una distinta latte redatta secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, **o da un suo delegato secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7**, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ARTICOLO 11.

(Vendite dirette).

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo

(segue: testo del decreto-legge)

le modalità previste nell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale « vendite dirette »; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2.

4. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

5. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

6. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 5. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.

ARTICOLO 12.

(Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende).

1. In conformità all'articolo 8, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

2. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

le modalità previste nell'articolo 6, **paragrafi 1 e 2**, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.

2. Il mancato rispetto del termine **stabilito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE), n. 1392/2001** comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ARTICOLO 12.

(Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende).

1. In conformità all'articolo 8, lettera *d*), del regolamento (CEE) **n. 3950/92**, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

3. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

4. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente.

5. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte ed ai soci di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione professionale.

6. In conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.

7. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 1, 6 e 9 deve essere convalidato e registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 4, attraverso accordi tra regioni, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.

9. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, non anteriormente alla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

10. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 6, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente. **Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione è consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente.**

5. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e **successivamente** ai soci di organizzazioni **di produttori** riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione **di produttori, secondo le procedure e i termini stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.**

6. In conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) **n. 3950/92**, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.

7. *Identico.*

8. In deroga a quanto previsto dal comma 4, attraverso accordi tra regioni **o province autonome**, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.

9. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, **decorsi quindici giorni dalla** data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

10. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

ARTICOLO 13.

(Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione).

1. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, ed i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;

b) per i produttori già titolari di quota « B » ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, fino al conseguimento di un esubero pari alla metà della propria quota; raggiunto tale limite tutto il prelievo trattenuto, anche per i mesi precedenti, dovrà essere versato;

c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.

2. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 1, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2002.

3. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° dicembre si applicano le norme di cui all'articolo 5.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 13.

(Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata «*blue tongue*» provvede, in via transitoria ed ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *c-bis*), per il periodo di commercializzazione 2002-2003.

3. *Identico.*

3-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento.

(segue: testo del decreto-legge)

4. Per il periodo di commercializzazione 2003/2004 le comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 14.

(Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome).

1. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

ARTICOLO 15.

(Disposizioni attuative e abrogazioni).

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.

2. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, così come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:

legge 26 novembre 1992, n. 468;

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995;

articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

4. *Identico.*

ARTICOLO 14.

(Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome).

1. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome **di Trento e di Bolzano**, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

ARTICOLO 15.

(Disposizioni attuative e abrogazioni).

1. *Identico.*

2. *Identico:*

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

(segue: testo del decreto-legge)

articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997;

decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;

decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 22 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998;

articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;

decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159;

decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309;

decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310;

decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;

articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

identico;

articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2003.

(segue: testo del decreto-legge)

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.

ARTICOLO 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*

ALEMANNI, *Ministro delle poli-
tiche agricole e forestali.*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le
politiche comunitarie*

TREMONTI, *Ministro dell'econo-
mia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) **n. 3950/92**, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,83

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0043370